

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi**

**Circolare n. 39**

**Prot. n° 23543/4101 sott. 120**

**Roma, 22 novembre 1984**

**OGGETTO: Certificazioni sulla classificazione di reazione al fuoco dei materiali. D.M. 26 giugno 1984.**

Con il D.M. 26 giugno 1984 “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, sono state aggiornate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'interno, 17 maggio 1980, n. 12, avente per oggetto la reazione al fuoco dei materiali impiegati nell'edilizia - specifiche e modalità di prova e classificazione.

Ai sensi del D.M. in oggetto, le certificazioni inerenti la classe di reazione al fuoco dei materiali, per la successiva “omologazione” da parte del Ministero dell'interno o per fini diversi, devono essere rilasciate dal Centro studi ed esperienze o da altri laboratori specializzati, da autorizzarsi con decreto del Ministro dell'interno.

Le modalità per il riconoscimento di detti laboratori dovranno essere determinate con successivi provvedimenti, per l'emanazione dei quali sono in corso le opportune iniziative.

Nelle more del perfezionamento del riconoscimento dei due laboratori del C.N.R., I.C.I.T.E. ed I.T.I., che potrà avvenire non appena saranno definite le procedure formali da adottarsi in materia, l'attività di certificazione svolta dai due laboratori stessi, è valida al pari di quella espletata dal Centro studi ed esperienze, per le procedure previste dagli articoli 8, punto 8.1, e 10 del D.M. 26 giugno 1984.

Tutte le nuove certificazioni di prova emesse dal C.S.E. e dai due laboratori precitati, in data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 26 giugno 1984, dovranno contenere la seguente specificazione:

“Certificazione rilasciata in esito a prove eseguite con le specifiche tecniche di cui al D.M. 26 giugno 1984”.

In merito al contenuto dell'art. 10 del decreto in argomento si specifica che il controllo demandato al Centro studi ed esperienze, deve intendersi consistente nella individuazione dei criteri che stabiliscono il numero dei campioni ritenuti necessari per l'effettuazione delle prove, le modalità di forma e di prelievo dei campioni stessi, nonché gli elementi per la predisposizione del modello della scheda descrittiva che il richiedente la certificazione deve presentare a corredo della domanda di classificazione del materiale.

Tali azioni di controllo espletate dal Centro studi ed esperienze sono prestabilite in generale e si applicano come tali ai singoli casi di specie.

Il C.S.E. ed i laboratori autorizzati dovranno controllare la conformità della scheda descritta e dei campioni al merito dell'istanza.

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato a cura del richiedente stesso che dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di averlo eseguito nel locale nel quale il materiale è effettivamente installato.

Gli accertamenti ed i controlli previsti dall'art. 11 del D.M. in questione avranno inizio con decorrenza immediata stante l'attività espletata dai due Istituti, autorizzati come sopra detto, nelle more del loro formale riconoscimento.

I modelli da adottare per le domande di certificazione di materiali alla reazione al fuoco nonché le specificazioni circa le modalità di prelievo ed il numero di campioni necessari per l'effettuazione delle prove saranno inviate ai Comandi provinciali VV.F. ed ai laboratori precitati entro breve termine.

I Comandi provinciali potranno fornire i modelli nonché le indicazioni necessarie ai diretti interessati che, secondo quanto già innanzi specificato, effettueranno i prelievi dei campioni di materiali sotto la loro personale responsabilità.